



Comune
di **Castelnuovo del Garda**

COPIA

**ORDINANZA N. 90
del 28-06-2022**

**Oggetto: DIVIETO DI TUFFARSI DAI PONTILI PRESSO IL LIDO
CAMPANELLO DEL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA**

PREMESSO che il livello del lago di Garda è in costante diminuzione, visto il periodo di scarse precipitazioni unite alla poca neve accumulatasi quest'inverno sulle montagne;

RILEVATO che presso il lido Campanello i due pontili esistenti presentano un forte richiamo attrattivo per coloro che amano tuffarsi;

RICHIAMATO il principio di precauzione che prevede a scopo cautelativo, di tutelare la salute pubblica e l'incolumità delle persone;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di vietare la consuetudine di tuffarsi dai predetti pontili;

RISCONTRATA altresì la grande affluenza turistica di visitatori e soggiornanti;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 54 del D. Lgs 18/8/2000, n. 267, recante il Testo Unico delle norme sull'ordinamento degli EE.LL., modificato dall'art. 6,1° comma del D.L. 23/5/2008, n° 92, convertito in Legge 24/7/2008, n. 225;

RICHIAMATO l'art. 2 del Decreto Ministero dell'Interno 5/8/2008;

RICHIAMATO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la necessità di prevedere irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di tutti coloro che non rispettano la predetta;

RICHIAMATA la Legge 24 novembre 1981 n. 689 e più specificatamente gli artt. 10, 11 e 16 della medesima;

RITENUTO di quantificare l'importo minimo in € 20,00 e l'importo massimo in € 100,00 con la possibilità di pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 40,00;

ORDINA

il divieto di tuffarsi dai due pontili esistenti presso il lido Campanello del Comune di Castelnuovo del Garda. Detto divieto resterà in vigore dal giorno di pubblicazione della presente e fino al giorno 31.10.2022;

DISPONE

- che è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza;
- che i contravventori saranno puniti secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 quantificando l'importo minimo in € 20,00 e l'importo massimo in € 100,00 con la possibilità di pagamento di una somma in misura ridotta pari a € 40,00;
- che la presente ordinanza, venga preventivamente comunicata al sig. Prefetto ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva;
- che della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione/divulgazione a mezzo del portale internet del Comune, affissione nelle bacheche, e nei lidi Ronchi e Campanello;

Il Comando Polizia Locale e le forze dell'Ordine, sono incaricate della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'ordinanza viene inoltre trasmessa in copia:

- Al sig. Comandante Polizia Municipale di Castelnuovo del Garda;
- Alla squadra della Polizia Nautica ed ai Carabinieri di Peschiera del Garda;
- Alla Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Verona;
- Alla squadra dei Volontari della Protezione Civile di Castelnuovo del Garda;

AVVERTE

che avverso questo provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso ai sensi della Legge 06.12.1971 n° 1034, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

COMUNICA

- che la presente sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- che il personale del Comando di Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze dell'Ordine, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente.

Il SINDACO
avv. Giovanni Dal Cero

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)